

## TRIBUNALE MILANO

25 GIUGNO 1993

PRESIDENTE: PATRONE

PARTI: MUSCOLO

(Avv. Muscolo)

MIELI

**Stampa • Rettifica •  
Provvedimento d'urgenza •  
Presupposto del  
provvedimento •  
Accertamento del Giudice  
sul *fumus boni iuris* e sul  
*periculum in mora* •  
Esclusione**

*L'art. 42 della legge 416/1981 tipizzando il rimedio per la rettifica sulla stampa, quale misura specifica avente presupposti del tutto nuovi ed autonomi rispetto a quelli previsti ex art. 700 c.p.c., esclude che il Giudice debba accertare l'esistenza delle condizioni che legittimano il ricorso alla procedura d'urgenza e cioè, in primo luogo, la sussistenza del requisito della irreparabilità ed imminenza del pregiudizio lamentato, condizioni che sono presupposte dal legislatore.*

**Stampa • Rettifica •  
Richiesta avanzata a mezzo  
di legale • Obbligo di  
allegare copia della**

**procura alla richiesta di  
rettifica • Insussistenza**

*La semplice allegazione da parte del richiedente la rettifica del potere di rappresentanza del soggetto nell'interesse del quale la rettifica viene richiesta, senza la produzione della necessaria documentazione (e non è rinvenibile nessun obbligo in proposito nei suoi confronti) non legittima il rifiuto o la omissione della rettifica ma abilita il terzo a poter esigere ex art., 1393 c.c. che il rappresentante giustifichi i suoi poteri.*

**Stampa • Rettifica •  
Richiesta avanzata a mezzo  
di *falsus procurator* •  
Ratifica • Possibilità**

*Se la richiesta di rettifica viene avanzata da un falsus procurator, la conseguenza non è l'invalidità o l'inefficacia di rettifica, sibbene la responsabilità del falsus procurator, fatti sempre salvi i poteri di ratifica dell'interessato.*

**C**on ricorso del giorno 13 maggio 1993 l'avv. Pietro Muscolo lamentava che a seguito della perquisizione eseguita presso il proprio studio e la propria abitazione site in Genova su ordine del GIP resso il Tribunale di Palmi ed al fine di verificare « se presso i citati immobili esistesse o meno una sede coperta di una organizzazione massonica » egli era stato vittima « di una campagna stampa di portata nazionale che definire diffamatoria è poco »;

\* Il Tribunale di Milano mostra di condividere l'orientamento secondo il quale il rinvio operato dal comma 5 dell'art. 8 della legge n. 47/1948 all'art. 700 c.p.c. ha carattere meramente formale nel senso che il giudice adito è tenuto esclusivamente a seguire il rito del rimedio cautelare atipico e non anche ad accertare la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* (in senso conforme Pret. Roma, 5 luglio 1990, in questa *Rivista*, 1991, p. 156; Pret. Roma, 19 luglio 1990, *ivi*, 1991, p. 162; Pret. Roma, 29 aprile 1991, p. 889; Pret. Roma, 23 dicembre 1991, *ivi*, 1992, p. 870 con ampi richiami di RICCIUTO).

Il provvedimento, inoltre, ribadendo la possibilità di richiedere la rettifica a mezzo di un legale, conferma il principio già espresso dalla Pretura di Roma (cfr. Pret. Roma, 29 aprile 1991, *cit.*) la quale aveva precisato che ai sensi dell'art. 1393 c.c. spetta al direttore del giornale chiedere, se lo ritiene opportuno, l'esibizione della procura, mentre nessun onere di allegazione della stessa è configurabile in capo al rappresentante (in problema era stato già affrontato da Cass. 5 aprile 1990, n. 2859, in questa *Rivista*, 1990, p. 959 con nota di ZENO-ZENCOVICH, *Rettifica inviata dal legale e necessità di procura scritta*).

che in particolare sul quotidiano Il Corriere della Sera del giorno 2 novembre 1992 erano apparsi in prima ed in terza pagina n.ro due articoli nel cui contesto la loggia dell'avv. Pietro M. Muscolo era presentata come un gruppo avente «finalità di influire sul funzionamento dello Stato, dei suoi organi costituzionali e della pubblica amministrazione. Un nuovo caso «P, insomma» e si dava conto che «dagli elenchi dell'avv. Muscolo la Procura di Palmi scatena un altro caso P2»;

che in data 13 novembre 1992 aveva provveduto a depositare querela per diffamazione nei confronti della giornalista Antonietta Calabrò e del direttore responsabile del quotidiano, che il procuratore della Repubblica aveva provveduto a formulare nei confronti dei due rispettivi capi di imputazione e che il GIP presso il Tribunale di Milano aveva fissato l'udienza preliminare per il giorno 24 marzo 1993 e quindi per il giorno 4 maggio 1993, disponendo quindi per il rinvio degli imputati al giudizio del Tribunale per l'udienza del giorno 10 novembre 1993;

che l'avv. Giuseppe Muscolo, nella qualità di suo procuratore aveva inutilmente inviato al direttore responsabile del Corriere della sera fax e contestuale raccomandata in data 5 maggio 1993 richiedendo la pubblicazione di una certa comunicazione.

che, tanto premesso, con il ricorso ex art. 700 c.p.c. di cui trattasi richiedeva il ricorrente di voler ordinare al direttore responsabile del Corriere della Sera la pubblicazione dell'intero contenuto della comunicazione 5 maggio 1993, assumendo «i provvedimenti meglio visti per assicurare la migliore decisione nel merito».

che si costituiva ritualmente il resistente Paolo Mieli direttore responsabile del Corriere della Sera deducendo la infondatezza della pretesa *ex adverso* avanzata e concludendo per il rigetto della domanda proposta in via di urgenza, vinte le spese.

che, disposta la comparizione delle parti, alla udienza del giorno 31 maggio 1993 il Presidente riservava la decisione.

OSSERVA. — il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.

Per quanto concerne la dedotta insussistenza delle condizioni di esistenza del diritto di rettifica si osserva che l'art. 42 della legge 416/81 tipizzando il rimedio per la rettifica sulla stampa, quale misura specifica avente presupposti del tutto nuovi ed autonomi rispetto a quelli previsti ex art. 700 c.p.c., esclude che il Giudice debba accertare l'esistenza delle condizioni che legittimano il ricorso alla procedura d'urgenza e cioè, in primo luogo, la sussistenza del requisito della irreparabilità ed imminenza del pregiudizio lamentato, condizioni che sono presupposte dal legislatore» (cfr. Pretura Roma 23 dicembre 1991 in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 3/1992, pag. 870 e ss.,) e prevalutate *in re ipsa* dalla norma stessa.

In particolare, come è stato sostenuto da Pretura Roma 5 luglio 1990 (cfr. *Informazione ed Informatica* 1/1991 pag. 156) «l'art. 42 legge editoria ha tipizzato il rimedio della rettifica sulla stampa con rinvio di mero carattere formale (all'art. 700 c.p.c. nota dell'estensore) onde si prescinde dall'accertamento volta per volta dei presupposti sostanziali del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, che caratterizzano invece il ricorso al procedimento cautelare d'urgenza secondo la normativa ordinaria del codice di rito, è ammissibile sul *fumus* dato il carattere eminentemente soggettivo del diritto di rettifica, concepito... come diritto potestativo».

Per quanto concerne — poi — l'altra argomentazione di carattere *preliminare* esposta dalla resistente la quale con riferimento al tenore della pronunzia della Cassazione in data 5 aprile 1990 n.ro 2852 deduce la insussistenza dell'obbligo della rettifica come conseguenza del fatto che la richiesta sia stata avanzata da soggetto dichiaratosi difensore della parte ricorrente ma di fatto senza « essere munito della necessaria procura scritta di detta rappresentanza ». La tesi non può essere condivisa in quanto anche a voler seguire fino in fondo l'insegnamento della S.C. e di cui alla ricordata pronunzia, non può sottacersi che la semplice allegazione da parte del richiedente la rettifica del potere di rappresentanza del soggetto nell'interesse del quale la rettifica viene richiesta, senza la produzione della necessaria documentazione (e non è rinvenibile nessun obbligo a proposito nei suoi confronti) non legittima il rifiuto o la omissione della notifica ma abilita il terzo a poter esigere ex art. 1393 c.c. che il rappresentante giustifichi i suoi poteri; laddove poi la richiesta di rettifica fosse stata richiesta da un *falsus procurator* la conseguenza non sarebbe di certo la invalidità o inefficacia della richiesta di rettifica, sibbene la responsabilità del *falsus procurator*, fatti sempre salvi i poteri di ratifica dell'interessato.

Relativamente al merito della controversia si osserva che in effetti con la richiesta del giorno 5 maggio 1993 solo apparentemente il ricorrente ha richiesto una « rettifica », una volta intesa questa nel corretto senso logico-giuridico in cui va intesa.

Invero deve ritenersi in linea di principio che il diritto potestativo alla rettifica si sostanzia nel diritto di chi soggettivamente si ritenga lesa dalla informazione non rispondente alla realtà diffusa dal giornale, ad ottenere la pubblicazione della « sua » verità in modo tale da porre i lettori nella condizione di valutare comparativamente l'una e l'altra versione dei fatti e crearsi un convincimento in punto di credibilità dell'una piuttosto che dell'altra. In altri termini oggetto della rettifica « deve apparire come una dichiarazione oggettivamente idonea a controbilanciare la notizia inesatta, senza che in essa siano contenuti commenti propagandistici » (cfr. Pret. Verona 21 dicembre 1982 in *Giust. civile* 1983, I, 1008), e — si aggiunge — essendo del tutto irrilevanti le apodittiche affermazioni non corroborate da argomentazioni idonee a suffragarle.

Nel caso di specie la comunicazione inviata dal ricorrente si sostanzia, per la massima parte, nella enunciazione delle vicende giudiziarie seguite alla proposizione da parte sua della querela nei confronti della giornalista autrice dell'articolo incriminato e del direttore responsabile della pubblicazione che tale articolo aveva ospitato nelle sue colonne ed in una minima residua parte, nella reiterata, apodittica affermazione della propria personale estraneità ad ogni provvedimento penale e nella conferma di una condotta aderente alle leggi dello Stato da parte del « Grande Oriente Italiano Obbedienza Piazza del Gesù ».

Le spese seguono il regime della soccombenza e quelle relative alla presente procedura si liquidano al favore del resistente, in mancanza del deposito di una apposita nota spese, in lire 500.000, di cui lire 400.000 per onorario difensivo.

P.Q.M. — il Presidente respinge il ricorso da Pietro M. Muscolo; dichiara tenuto e condanna il ricorrente a rifondere in favore del resistente Paolo Mieli le spese della presente procedura che si liquidano in complessive lire 500.000, oltre le successive occorrente.